

## POLITICA INDUSTRIALE: A RISCHIO LE MISURE A RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ELETTRICITÀ

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 83/2012
- Decreto legge 91/2014
- Decreto legge 210/2015 (Milleproroghe)
- Legge 221/2015 (Collegato Ambientale)
- Comunicazione CE (2014/C 200/01) (Linee guida ambiente e energia 2014-2020)
- Comunicazione CE C(2012) 3230 (Linee guida ETS post 2012)

### ARTICOLI CORRELATI

- L'attesa riforma dei costi per gli energivori (Newsletter 165)
- Aiuti di Stato per energia e ambiente: più mercato (Newsletter 177)
- Finalmente una disciplina organica per le RIU, con qualche punto ancora aperto (Newsletter 193-194)
- Working Paper REF-E n. 11/2015

TAG  
electricity

*Due misure cardine a riduzione del costo dell'energia elettrica a carico dell'industria italiana (agevolazioni tariffarie in favore degli energivori e degli autoconsumi di RIU, SEU e SEESEU) potrebbero dover essere riformate, in quanto non compatibili con le linee guida UE sugli aiuti di Stato; sicuramente tutti gli aiuti dovranno essere limitati alla componente A3. Le agevolazioni per gli energivori, sebbene erogate anche a soggetti non ammissibili secondo i criteri comunitari, potrebbero essere mantenute perché l'Italia concede meno di altri Stati. I maggiori rischi di interventi correttivi, anche retroattivi, riguardano RIU, SEU e SEESEU (che tra l'altro subiranno anche l'impatto della riforma della struttura degli oneri generali di sistema prevista dal Milleproroghe), tuttavia la negoziazione tra Italia e Commissione su questo punto è ancora molto aperta.*

La politica industriale italiana nel corso degli scorsi anni è passata attraverso interventi nel settore dell'energia volti a ridurre il *gap* competitivo legato al costo dell'energia elettrica rispetto ai *competitor* europei. Tra questi figurano i regimi di sostegno a favore degli investimenti in generazione distribuita presso i siti industriali esistenti (e, più in generale, il sostegno allo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile o cogenerativi ad alta efficienza presso i centri di consumo) e le agevolazioni tariffarie in favore delle imprese energivore. A differenza di altri Stati europei, l'Italia invece non ha finora alleviato l'onere a carico dei consumatori *energy-intensive* trasferito sul prezzo elettrico dagli operatori termoelettrici che devono acquistare permessi di emissione nell'ambito del meccanismo ETS (costi indiretti della CO<sub>2</sub>).

### LE NORME OGGETTO DI REVISIONE

Le principali disposizioni normative che in Italia consentono riduzioni del costo dell'energia elettrica in favore dei consumatori industriali, attualmente al vaglio della Commissione Europea (CE), potrebbero però risultare incompatibili con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, rischiando di dover essere almeno in parte modificate. Le principali criticità riguardano:

- le agevolazioni sulle componenti A per gli energivori (decreto legge 83/2012, art. 39): gli oneri oggetto di agevolazioni e i criteri per la selezione dei beneficiari (criteri di ammissibilità) adottati in ambito italiano sono differenti da quelli indicati dalle linee guida comunitarie
- le esenzioni dal pagamento degli oneri generali di sistema elettrico sull'autoconsumo di RIU, SEU e SEESEU (decreto legge 91/2014, art. 24, che ha modificato le discipline contenute nel decreto legislativo 115/2008 per i SEU e SEESEU e nella legge 99/2009 per le RIU): a fronte dell'introduzione della regola generale secondo cui i corrispettivi variabili di tali oneri sono applicati sui consumi (invece che sui prelievi dalla rete pubblica) dei clienti finali, le eccezioni relative all'autoconsumo di RIU, SEU e SEESEU si configurano automaticamente come aiuti di Stato e come tali devono rispettare le pertinenti linee guida comunitarie.

### IL RIFERIMENTO A LIVELLO COMUNITARIO: LE LINEE GUIDA SUGLI AIUTI DI STATO

In entrambi i casi il riferimento sono le linee guida pubblicate dalla CE nel 2014 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", e in particolare le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 relative agli aiuti sotto forma di riduzione degli oneri a sostegno della generazione da fonti rinnovabili a carico dei consumatori finali, che in Italia prendono la forma di riduzioni dell'onere A3 della tariffa elettrica. Su questo aspetto, le linee guida contengono indicazioni relative a:

- oneri tariffari che possono essere oggetto di aiuto di Stato: esclusivamente oneri a sostegno della generazione da fonti rinnovabili
- criteri di ammissibilità: possono beneficiare degli aiuti solo le imprese appartenenti ai settori indicati nell'Allegato 3 delle linee guida (selezionati sulla base dell'intensità di energia elettrica e di esposizione agli scambi commerciali) o ad altri settori (anche dei servizi) selezionati dagli Stati, purché caratterizzati

da intensità di energia elettrica (definita come rapporto tra i costi in termini di energia elettrica di un'impresa e il valore aggiunto lordo - VAL) di almeno il 20% e intensità degli scambi di almeno il 4% a livello dell'UE ("imprese energivore")

- proporzionalità dell'aiuto: possibilità di limitare al 15% l'onere dovuto (fino al 4% del VAL per imprese particolarmente esposte all'onere) e, nel caso di imprese caratterizzate da intensità di energia elettrica di almeno il 20%, possibilità di limitarlo ulteriormente fino allo 0.5% del VAL.

Le linee guida si applicano dal 1 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020, anche (con effetto retroattivo a partire dal 2011) alle misure di aiuto notificate precedentemente a questo periodo, se la CE è chiamata a decidere successivamente al 1 luglio 2014, e a tutti i casi di aiuti illegali (ossia implementati senza autorizzazione della CE) relativi a riduzioni dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Attualmente è in corso presso la CE il procedimento di verifica della disciplina delle agevolazioni in favore degli energivori, che è stata notificata dall'Italia il 17 aprile 2014. A latere di questo procedimento la CE ha avanzato all'Italia una richiesta di informazioni sulla disciplina relativa alle RIU (che invece non era stata oggetto di notifica formale). Le eventuali incompatibilità della disciplina dovranno essere corrette tramite un piano di adeguamento nazionale, che deve portare al completo allineamento con le linee guida comunitarie entro il 2019. Tuttavia, se i regimi di aiuto erano esistenti alla data di entrata in vigore delle linee guida (come nel caso dei 2 regimi italiani) è sufficiente un adeguamento parziale, ossia il pagamento a partire dal 2019 del 20% dell'onere dovuto da parte di tutti i soggetti che hanno beneficiato dell'aiuto senza soddisfare i requisiti di ammissibilità. La quota del 20% deve in ogni caso essere raggiunta attraverso un percorso di avvicinamento graduale che può comportare la rettifica, seppur progressiva, degli oneri dovuti anche con effetto retroattivo.

#### MAGGIOR PARTE DELLE CRITICITÀ GIÀ RISCONTRATA NELLE LEGGI TEDESCHE

I principali punti critici della disciplina italiana sono presenti anche nella disciplina tedesca (leggi EEG 2012 e EEG 2014), che definisce, da un lato, i meccanismi di incentivazione a favore della generazione da fonti rinnovabili e, dall'altro, le agevolazioni in termini di riduzione dell'onere a copertura dei meccanismi di incentivazione (onere EEG) a favore delle imprese energivore e della generazione distribuita. Il contenuto delle decisioni con cui la CE ha concluso il procedimento di valutazione della disciplina tedesca può quindi fornire un'indicazione delle soluzioni che potrebbero essere adottate anche nel caso italiano. In ogni caso, l'adeguamento della disciplina nazionale alle indicazioni comunitarie è frutto di un più ampio processo di negoziazione tra Stato membro e CE, volto tra l'altro a evitare eccessive fratture nel tessuto industriale, pur nel rispetto dei principi di concorrenzialità del mercato comune, che può condurre a risultati diversi da paese a paese. Nel caso italiano, oltre ai soggetti istituzionalmente coinvolti nelle negoziazioni (il Governo attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico - MSE - e la CE), l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Autorità) e Confindustria stanno svolgendo un ruolo consultivo e propositivo nella discussione.

#### AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DEGLI ENERGIVORI

Nel caso delle agevolazioni tariffarie in favore degli energivori, le criticità della disciplina italiana riguardano:

- gli oneri oggetto di agevolazioni
- i criteri per la selezione dei beneficiari (criteri di ammissibilità).

#### ONERI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI: SOLO A3

Per quanto riguarda il primo punto, le linee guida comunitarie sono chiare nel limitare la possibilità di concedere agevolazioni agli energivori in relazione ai soli oneri derivanti dai costi per l'incentivazione della generazione rinnovabile, per cui, nel caso italiano, le agevolazioni devono limitarsi alla sola componente A3 e non anche alle altre A. Il legislatore nazionale ha nei fatti già recepito questa modifica attraverso il decreto Milleproroghe, che ha limitato le agevolazioni in favore degli energivori alla sola componente A3. Si dovrebbe quindi procedere al recupero dei rimborsi illegittimi relativi alle componenti A diverse dalla A3 (che corrispondono a circa il 5% del totale),

in particolare quelli erogati con riferimento al secondo semestre 2013 (i rimborsi per gli anni successivi non sono ancora stati erogati<sup>1</sup>), facendo ricorso alle garanzie presentate dalle imprese.

Tuttavia, un'applicazione rigorosa dei criteri stabiliti dalle linee guida porterebbe a ritenere che le agevolazioni non dovrebbero riferirsi all'intera componente A3, ma solo alla quota parte a copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili, escludendo la quota a copertura dei costi di incentivazione della generazione assimilata alle rinnovabili nell'ambito del meccanismo CIP6. In Germania si presenta una criticità simile, dato che la componente tariffaria EEG a copertura del sostegno alla generazione rinnovabile, oggetto degli aiuti, comprende il sostegno alla produzione di energia elettrica da gas di estrazione. Nel caso tedesco, l'agevolazione sulla parte di onere non destinato all'incentivazione della generazione rinnovabile è stata ammessa dalla CE, in quanto rappresenta una quota del tutto marginale (0.25% nel 2012) dell'onere EEG e la disciplina tariffaria prevede il pagamento dell'aliquota piena dell'onere sulla prima fascia di consumo annuo (1 GWh). Anche nel caso italiano la CE potrebbe arrivare a una conclusione analoga, tenuto conto che il peso degli oneri degli incentivi alle assimilate sul totale dell'onere A3 è maggiore rispetto al caso tedesco (9% nel 2014), ma decrescente nel tempo (nel 2010 rappresentava il 29%).

#### **IMPRESE BENEFICIARIE: I CRITERI DI AMMISSIBILITA' ITALIANI POTREBBERO ESSERE ACCETTATI**

Per quanto riguarda la selezione dei beneficiari delle agevolazioni, il legislatore italiano ha scelto di adottare criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle linee guida comunitarie, ponendosi quindi in contrasto con essi. In Italia infatti le imprese beneficiarie degli aiuti possono svolgere qualsiasi attività produttiva del settore manifatturiero (individuato attraverso il codice ATECO), purché presentino le seguenti caratteristiche:

- connessione alla rete elettrica attraverso un punto di prelievo in MT, AT o AAT
- consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 2.4 GWh
- intensità di energia elettrica (definita come rapporto tra i costi in termini di energia elettrica di un'impresa e il fatturato) di almeno il 2%.

La disciplina italiana, quindi, estende la possibilità di accedere alle agevolazioni anche a imprese appartenenti a settori non inclusi nell'Allegato 3 delle linee guida, selezionandole sulla base di criteri diversi da quelli previsti dalle indicazioni comunitarie (ossia, utilizzando il fatturato anziché il VAL nel calcolo dell'intensità di energia elettrica e non adottando il criterio dell'intensità degli scambi commerciali). Nel complesso, oltre 2,900 imprese figurano nell'elenco delle imprese energivore pubblicato da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) per il 2013.

Tuttavia, se da un lato dato i criteri adottati dalla disciplina italiana hanno portato a selezionare una platea di beneficiari delle agevolazioni più ampia rispetto a quella selezionata negli altri Stati, dall'altro l'agevolazione unitaria erogata è inferiore ai massimali previsti dalle linee guida comunitarie. L'agevolazione massima attualmente riconosciuta agli energivori italiani prevede infatti il pagamento del 40% dell'onere da parte delle imprese (perché il rimborso massimo erogato sui corrispettivi variabili raggiunge il 60%)<sup>2</sup>, quindi al di sopra sia del limite minimo (15%) richiesto ai soggetti che hanno diritto alle agevolazioni, sia del limite minimo (20%) richiesto a partire dal 2019 ai soggetti che partecipano a regimi di aiuto esistenti al 1 luglio 2014 senza averne diritto. Sulla base di queste considerazioni i criteri di ammissibilità del meccanismo di agevolazioni a favore degli energivori italiani potrebbero quindi essere accettati, anche se difformi dalle indicazioni della CE.

Inoltre, si rilevano difformità tra la disciplina italiana e le linee guida comunitarie anche con riferimento al calcolo del costo dell'energia elettrica (utilizzato per il calcolo dell'intensità elettrica), in particolare nel caso degli autoproduttori. Infatti:

- costo dell'energia autoconsumata: secondo le regole italiane è stimato sulla base del PUN, mentre secondo le indicazioni comunitarie dovrebbe essere stimato sulla base del prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile nello Stato alle imprese con livelli simili di consumo di elettricità

<sup>1</sup> I rimborsi relativi al 2014 saranno erogati non appena CSEA avrà definito le modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie da parte delle imprese, mentre il meccanismo di rimborso per gli anni successivi deve ancora essere definito dall'Autorità.

<sup>2</sup> Senza considerare l'onere in quota fissa, sul quale non sono previsti rimborsi.

- incentivi sulla generazione: secondo le regole italiane eventuali incentivi sono detratti dal costo stimato dell'energia, mentre le linee guida comunitarie prevedono la possibilità di non tenerne conto.

Di conseguenza, le modalità di calcolo previste dalla disciplina italiana portano alla definizione di livelli di intensità elettrica inferiori rispetto a quelli che si otterrebbero se si applicassero le modalità di calcolo definite dalle linee guida. Tale scelta incide sulla percentuale di rimborso riconosciuta agli energivori italiani, che è differenziata sulla base del livello di intensità elettrica.

#### LA GERMANIA HA ADOTTATO UN PIANO DI ADEGUAMENTO PROGRESSIVO

Per quanto riguarda la disciplina tedesca, la legge EEG 2012 è stata ritenuta dalla CE parzialmente incompatibile con le linee guida sia per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, che per la proporzionalità dell'aiuto agli energivori. Il Governo tedesco ha di conseguenza predisposto un piano di adeguamento progressivo a carico dei soggetti beneficiari che non avevano diritto all'agevolazione e/o avevano corrisposto un onere EEG inferiore ai minimi richiesti a livello comunitario. Adottando come base di partenza l'onere EEG effettivamente versato dalle imprese nel 2013, gli oneri dovuti per il 2013 e il 2014 sono stati rettificati in maniera retroattiva, ma in modo che non eccedessero rispettivamente il 125% e il 150% dell'onere base. L'onere inoltre è stato incrementato progressivamente per il periodo post 2014, in modo da arrivare all'allineamento con la disciplina comunitaria (pagamento del 20% dell'onere dovuto) entro il 2019.

#### REGIME DI ESENZIONI IN FAVORE DI RIU, SEU E SEESEU

##### RITORNO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ONERI SUI PRELIEVI?

Con riferimento alla generazione distribuita, la modifica del presupposto di imposizione degli oneri generali di sistema, attraverso il ritorno dalla regola generale di applicazione sui consumi (prevista dal decreto legge 91/2014<sup>3</sup>) alla regola generale di applicazione sui prelievi (stabilita dal Decreto Bersani) eliminerebbe alla base la questione degli aiuti di Stato in favore di RIU, SEU e SEESEU. L'esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema sull'autoconsumo non si configurerebbe più infatti come eccezione alla regola generale (ossia come aiuto di Stato), ma come naturale conseguenza dell'applicazione della regola generale.

##### CON LE REGOLE ATTUALI, RISCHIO DI INTERVENTI CORRETTIVI ANCHE RETROATTIVI

Se tuttavia il legislatore non perseguirà questa strada, la disciplina italiana dovrà necessariamente essere adeguata alle linee guida comunitarie, come d'altra parte è stato evidenziato dalla CE a fronte della scelta della Germania, attraverso la legge EEG 2014, di applicare l'onere EEG sull'intero consumo dei clienti finali, anziché sui soli prelievi come previsto dalla precedente legge EEG 2012. Le criticità in questo caso riguarderebbero:

- l'applicazione di agevolazioni a imprese che non rispettano i criteri di ammissibilità
- l'applicazione delle esenzioni (seppur parziali)<sup>4</sup> a oneri di sistema diversi dalla A3.

Con riferimento ai criteri di ammissibilità, sulla base della disciplina attualmente in vigore l'esenzione (seppur parziale) dal pagamento dei corrispettivi tariffari degli oneri generali di sistema sull'autoconsumo degli autoproduttori sembra illegittima.

Per quanto riguarda la componente A3, tutte le imprese in configurazione RIU, SEU o SEESEU dovrebbero quindi pagare a partire dal 2019 almeno il 20% dell'onere che avrebbero pagato in assenza di agevolazioni (come previsto dalle linee guida nel caso di regimi di aiuto esistenti alla data di applicazione delle linee guida stesse). Tuttavia:

- le imprese energivore sono ammissibili a ricevere aiuti di Stato, purché paghino

<sup>3</sup> Precedentemente, lo stesso principio generale di applicazione degli oneri generali sui consumi era stato previsto dalla legge 99/2009, che contestualmente aveva previsto un'esenzione totale dal pagamento dei corrispettivi variabili sugli autoconsumi da parte delle RIU.

<sup>4</sup> Il decreto legge 91/2014 ha superato la disciplina precedente che prevedeva la totale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema sugli autoconsumi di RIU, SEU e SEESEU introducendo dal 1 gennaio 2015 il pagamento del 5% dei corrispettivi variabili degli oneri generali di sistema dovuti sull'autoconsumo (percentuale che il MISE può incrementare ogni 2 anni per i SEU di nuova costruzione).

almeno il 15% dell'onere che avrebbero sostenuto in assenza di agevolazioni; nel caso di imprese energivore in configurazione RIU, SEU o SEESEU gli aiuti sono quindi legittimi purché complessivamente l'onere pagato sia almeno pari a questa soglia

- nel caso di SEU o SEESEU che includono impianti alimentati a fonte rinnovabile, l'aiuto potrebbe essere ammesso se considerato coerente con la logica generale dei meccanismi di incentivazione a sostegno della generazione rinnovabile. Con riferimento alla legge tedesca EEG 2014, la CE ha infatti ritenuto legittimi gli aiuti in presenza di impianti di generazione distribuita a fonte rinnovabile sulla base di queste considerazioni<sup>5</sup>. La discussione tra Governo italiano e CE su questi aspetti sembra però al momento ancora aperta.

Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema diversi dalla A3 (altre componenti A e componenti UC)<sup>6</sup>, come si è visto il legislatore italiano ha già riconosciuto che non possono essere erogati aiuti. Dovrebbero quindi essere recuperati tutti gli oneri non pagati sull'autoconsumo dagli autoproduttori (inclusi energivori e sistemi che includono impianti a fonti rinnovabili) relativi a queste componenti anche con effetto retroattivo (dal 2011).

#### QUANTIFICAZIONE DEL POSSIBILE IMPATTO PER LE IMPRESE IN RIU, SEU O SEESEU

REF-E ha analizzato l'impatto che potrebbe comportare una riforma di questo tipo per diverse tipologie di consumatori industriali (non energivori) inclusi in una RIU, in un SEU o in un SEESEU (l'impatto è calcolato ipotizzando di applicare gli interventi correttivi alle tariffe in vigore al secondo trimestre 2016):

- impresa connessa in AAT con potenza disponibile di 50 MW e consumo annuo di 250 GWh
- impresa connessa in AT con potenza disponibile di 10 MW e consumo annuo di 75 GWh
- impresa connessa in MT con potenza disponibile di 600 kW e consumo annuo di 3 GWh
- impresa connessa in BT con potenza disponibile di 25 kW e consumo annuo di 150 MWh

TABELLA 1. ALLINEAMENTO LINEE GUIDA PER RIU, SEU E SEESEU IMPRESE NON ENERGIVORE

|                 | Incremento OGS<br>(c€/kWh) | Incremento costo<br>elettricità (%) |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>AAT</b>      |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.08                       | 1%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.29                       | 13%                                 |
| <b>AT</b>       |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.14                       | 2%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.44                       | 18%                                 |
| <b>MT</b>       |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.17                       | 2%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.46                       | 9%                                  |
| <b>BT</b>       |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.20                       | 2%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.54                       | 9%                                  |

Fonte: elaborazione REF-E su dati AEEGSI e linee guida CE

Per tutte le imprese sono state considerate quote di energia autoconsumata del 30% e dell'80% (**Tabella 1**).

Per quanto riguarda la componente A3, in nessuno dei casi considerati sembrerebbe necessario un intervento correttivo. In presenza di una quota di autoconsumo dell'80%, le imprese infatti attualmente già pagano i corrispettivi variabili ad aliquota piena sul 20% dell'energia prelevata, oltre che il 5% dei corrispettivi variabili sull'autoconsumo e i corrispettivi fissi; la percentuale già pagata è ovviamente più elevata se l'autoconsumo si limita al 30%. In tutti i casi è quindi rispettato il limite minimo del 20% dell'onere richiesto dalle linee guida. Per quanto riguarda gli altri oneri generali di sistema (OGS), ossia le componenti A diverse dalla A3 e UC, l'onere dovrebbe invece essere portato al 100% del dovuto.

Complessivamente, i corrispettivi dovuti dalle imprese potrebbero aumentare tra 0.08 c€/kWh e 0.2 c€/kWh con autoconsumo del 30% e tra 0.3 c€/kWh e 0.5 c€/kWh con autoconsumo dell'80%, con un impatto sul costo dell'elettricità dell'1-2% nel primo caso e del 9-18% nel secondo<sup>7</sup>.

#### QUANTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI CORREZIONI PER GLI ENERGIVORI IN RIU, SEU O SEESEU

REF-E ha analizzato anche il caso in cui le stesse imprese connesse in AAT, AT e MT incluse in una RIU, in un SEU o in un SEESEU siano riconosciute come energivore

<sup>5</sup> Per quanto riguarda gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, nel caso tedesco la CE non ha invece ritenuto che gli aiuti fossero compatibili con il mercato comune e ha richiesto il totale allineamento della disciplina nazionale alle linee guida comunitarie entro il 2019.

<sup>6</sup> Il corrispettivo MCT è applicato sull'energia prelevata anche nel caso di RIU, SEU e SEESEU.

<sup>7</sup> In tutti i casi si ipotizza la presenza di un unico punto di prelievo, con l'applicazione degli scaglioni a partire dall'energia prelevata.

TABELLA 2. ALLINEAMENTO LINEE GUIDA PER RIU, SEU  
E SESEU IMPRESE ENERGIVORE\*

|                 | Incremento OGS<br>(c€/kWh) | Incremento costo<br>elettricità (%) |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| AAT             |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.17                       | 4%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.34                       | 22%                                 |
| AT              |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.29                       | 6%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.67                       | 40%                                 |
| MT              |                            |                                     |
| 30% autoconsumo | 0.29                       | 4%                                  |
| 80% autoconsumo | 0.77                       | 19%                                 |

\* Con intensità elettrica superiore al 15%

Fonte: elaborazione REF-E su dati AEEGSI e linee guida CE

dalla disciplina italiana (**Tabella 2**). Queste imprese beneficiano contemporaneamente delle esenzioni sull'autoconsumo e dei rimborsi sulle componenti A pagate. L'obiettivo è quello di verificare se la compresenza dei 2 meccanismi di agevolazione consente di rispettare il limite minimo del pagamento del 15% dell'onere A3 dovuto previsto dalle linee guida per le imprese ammissibili a ricevere gli aiuti<sup>8</sup>. Viene inoltre quantificato il possibile incremento sul costo dell'energia legato al pagamento del 100% dell'onere dovuto sugli altri OGS.

Tra i casi considerati, lo sfioramento del limite del 15% dovrebbe verificarsi in presenza di autoconsumo elevato (80%) per le sole imprese connesse in AT o MT. Complessivamente, le correzioni sugli OGS comporterebbero per gli energivori un impatto sul costo dell'elettricità nell'ordine del 4-6% con quote di autoconsumo del 30%, ma significativamente maggiore (nell'ordine del 19-40%) con quote di autoconsumo dell'80%.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'incertezza relativa alla legittimità degli aiuti di Stato italiani e il protrarsi del procedimento di verifica presso la CE rischiano di minare l'efficacia delle agevolazioni concesse alle imprese nazionali negli anni passati. Nel frattempo, il Governo italiano è intervenuto con misure di direzione opposta, con l'effetto di aumentare ulteriormente il rischio regolatorio.

Da una parte, infatti, la recente delibera 120/2016/R/eel dell'Autorità ha previsto l'obbligo per le imprese di presentare a CSEA i dati sul proprio VAL per tutti gli anni in cui hanno richiesto l'iscrizione nel registro delle imprese energivore. Tale raccolta dati è esplicitamente finalizzata alla valutazione di un eventuale aumento del livello delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, nel rispetto dei tetti fissati dalle linee guida. In particolare il Governo potrebbe intensificare il sostegno alle imprese caratterizzate da un maggiore indice di intensità elettrica, allineando il livello di aiuti al limite consentito dalle linee guida (si ricorda che per imprese caratterizzate da intensità energetica particolarmente elevata lo Stato può limitare l'onere allo 0.5% del VAL), colmando così il gap competitivo dell'industria energivora italiana.

Per contro, tuttavia, il decreto Milleproroghe potrebbe portare a una significativa riduzione dei benefici tariffari per gli autoproduttori, a prescindere dalla revisione delle agevolazioni tariffarie che potrebbe rendersi necessaria per allineare la disciplina di RIU, SEU e SESEU alle linee guida comunitarie. Il decreto richiede infatti che la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema applicati ai consumatori elettrici non domestici sia adeguata a quella in vigore per i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura, di fatto prevedendo un aumento del peso dei corrispettivi fissi o in quota potenza rispetto a quelli variabili, con l'effetto di ridurre il peso delle esenzioni sui corrispettivi variabili di cui attualmente godono RIU, SEU e SESEU. Inoltre, dato che la nuova struttura tariffaria dovrà essere applicata a partire dal 1 gennaio 2016, in attesa della definizione dei criteri di implementazione della riforma da parte dell'Autorità sono applicati corrispettivi degli OGS provvisori, introducendo un ulteriore elemento di incertezza per le imprese italiane.

Infine, il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 ha recentemente inserito gli aiuti sui costi indiretti della CO<sub>2</sub> tra le finalità a cui può essere destinato il 50% dei proventi delle aste dei permessi di emissione (ammontare di risorse stimato per il 2016 intorno a 281 milioni di euro nel 2016, sulla base della previsione REF-E di prezzo della CO<sub>2</sub> pari a 7.3 €/tCO<sub>2</sub>eq in media annua). L'erogazione di questi aiuti potrebbe, almeno per i settori che hanno diritto a riceverli, compensare in parte l'impatto delle misure correttive che dovrebbero essere adottate per gli autoproduttori. Tuttavia, occorre la pubblicazione di un decreto ministeriale per l'implementazione degli aiuti.

<sup>8</sup> Posto che, come si è visto, in particolari casi lo Stato può prevedere pagamenti che si limitino al 4% o allo 0.5% del VAL dell'impresa.